

STATUTO

**SOLEINSIEME - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA PAOLO
PELLICANO 21/H

Numero REA: RC - 193235

Codice fiscale: 02827770807

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-07-2014 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 18207 DI RACCOLTA	
	STATUTO della " SOLEINSIEME – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	ART. 1 - E' costituita con sede nel Comune di Reggio Calabria la Società	
	Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, denominata "SOLEINSIEME –	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea dei soci, uffici	
	amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né	
	succursale anche altrove. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune	
	è deciso dai soci.	
	La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito albo	
	previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.	
	Art. 2 - La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2080 (trentuno dicembre	
	duemilaottanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.	
	TITOLO II - SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 – La Cooperativa sociale persegue l'interesse generale della Comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini rispondendo altresì alle	
	esigenze occupazionali di persone socialmente svantaggiate ed in particolare di	
	donne in difficoltà.	
	La Cooperativa nasce per effetto di percorsi di condivisione e formazione nati	
	all'interno della Rete di Madri in difficoltà della Provincia di Reggio Calabria, con	
	obiettivi di inclusione sociale e di una continuità di inserimento alla vita attiva e	
	produttiva per ottenere migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Soleinsieme fa riferimento alla Rete e ai suoi enti sottoscrittori come soggetto	
	istituzionale.	

	Soleinsieme aderisce a Libera – associazioni, nomi e numeri contro le mafie, in	
	virtù delle motivazioni di fondo e dei valori della cooperativa.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale, ed in rapporto ad esse agisce. Questi principi sono: la mutualità, la	
	solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con	
	lo Stato e le istituzioni, pubbliche; la Cooperativa sociale, per curare al meglio gli	
	interessi dei soci e della collettività deve cooperare attivamente, in tutti i modi	
	possibili, con le altre cooperative, su scala nazionale ed internazionale.	
	La Cooperativa Sociale opera senza finalità lucrative attraverso la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91 lettera a) e lo svolgimento di	
	attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 legge	
	381/91 lettera b).	
	La Cooperativa Sociale, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la	
	propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa svolge le seguenti attività di cui alla lettera a) dell'art. 1 della Legge	
	n. 381/91:	
	- attività di assistenza socio – sanitaria anche domiciliare, compresa la gestione di	
	centri diurni, di primo intervento, di accoglienza e di comunità alloggio per il	
	recupero di persone socialmente svantaggiate, donne in difficoltà, anziani, disabili	
	e tutte le categorie di soggetti sopra menzionate;	
	- assistenza domiciliare alle categorie di soggetti sopra menzionate mediante lo	
	svolgimento delle seguenti prestazioni:	
	- segretariato sociale;	
	- organizzazione di visite e di incontri di amici e parenti presso le dimore dei	

	soggetti;	
	- accompagnamento dei soggetti svantaggiati presso uffici o parenti;	
	- assistenza medica, infermieristica e fisioterapica a domicilio che saranno	
	espletate da geriatri, infermieri e terapisti della riabilitazione per gli interventi	
	sanitari, nelle misure e modalità programmate in rapporto alle esigenze e al	
	numero degli utenti e nel rispetto della normativa vigente in materia di esercizio	
	delle professioni;	
	- attività di raccordo tra i bisogni delle minoranze svantaggiate e le istituzioni;	
	- attività di animazione e iniziative ricreative, culturali, sportive, gestione di parchi	
	giochi e ludoteche atte a raggiungere lo scopo sociale;	
	- servizi di sostegno e consulenza della famiglia;	
	- gestione di asili nido, scuole materne e mense sociali;	
	- gestione di case albergo, case famiglia, strutture educativo-assistenziali	
	residenziali e non;	
	- diffusione e educazione alla medicina preventiva presso strutture pubbliche,	
	private e a domicilio anche con seminari, convegni e altre forme divulgative;	
	- organizzazione e gestione di soggiorni climatici a fini terapeutici;	
	- servizio trasporto scolastico per portatori di handicap;	
	- attività di gestione di aree di sosta e di trasporto di zingari, viaggianti, profughi, e	
	qualsiasi altro gruppo socialmente in condizioni di precarietà;	
	- predisposizione di sistemi informativi e di comunicazione per non vedenti e	
	audiolesi;	
	- sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali e artistiche in soggetti non	
	vedenti o audiolesi;	
	- attività educative, formative, di supporto e recupero scolastico ed extrascolastico	

	per i minori e adulti destinatari dell'attività sociale, in particolare dei Rom.	
	La Cooperativa svolge le seguenti attività di cui alla lettera b) del suddetto art. 1	
	della Legge n. 381/91:	
	- attività di ricerca, organizzazione convegni, seminari di studio, spettacoli etc.,	
	attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi	
	di persone o di gruppi culturalmente svantaggiati;	
	- ricerche finalizzate ad esaminare le dinamiche dei sistemi professionali;	
	- attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del	
	personale socio - assistenziale;	
	- organizzazione e gestione di corsi di orientamento, formazione e riqualificazione	
	professionali;	
	- corsi di aggiornamento professionale;	
	- consulenze e informazioni riguardanti lo sviluppo e l'innovazione dei sistemi	
	produttivi e le attività di formazione e orientamento;	
	- corsi di lingua a tutti i livelli e servizi di traduzione e didattica nel campo delle	
	lingue straniere, e la realizzazione di laboratori linguistici per l'integrazione	
	multiculturale di bambini e adulti;	
	- servizi di pulizia e manutenzione di immobili di ogni tipo compresi uffici,	
	fabbriche, scuole, enti, pubblici, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi,	
	abitazioni private;	
	- gestione, manutenzione, pulizia e custodia di parcheggi per auto, giardini, prati e	
	aree verdi di pubblica utilità;	
	- attività artigianali connesse alla lavorazione del legno, del ferro, del marmo, della	
	ceramica, dei ricami e dei tessuti in genere;	
	- conduzione diretta, in locazione, in appalto o in altre forme, di terreni e fondi	

	rustici in genere, di coltivazioni agricole, allevamenti, stalle, vivai, giardini pubblici	
	e privati, di orti sociali, di mezzi ed attività del settore della pesca ed ittico in	
	genere;	
	- organizzazione e gestione della raccolta e trasformazione di prodotti agricoli,	
	ittici, alimentari, mangimi e loro sottoprodotti e derivati;	
	- raccolta, gestione e riutilizzo di prodotti inerti quali vetro, carta, plastica,	
	materiali ferrosi e leghe in genere;	
	- raccolta differenziata di rifiuti e materie prime e seconde e gestione di discariche;	
	- raccolta, conferimento e riutilizzo di indumenti usati;	
	- servizi di disinfestazione e derattizzazione;	
	- trasporto, gestione, stoccaggio, riciclaggio e smaltimento di rifiuti normali e	
	speciali in conto proprio e conto terzi;	
	- servizi di bonifica ambientale;	
	- cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia dei volumi e delle	
	stesse;	
	- servizi di preparazione e somministrazione di alimenti, compresa la consegna	
	domiciliare;	
	- servizi di tutela, manutenzione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali nel	
	rispetto della normativa vigente in materia;	
	- servizi di trasporto di persone e cose;	
	- attività economiche e sociali per favorire l'uso dei beni confiscati anche attraverso	
	l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;	
	- lavori per l'installazione di impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e	
	condizionamento;	
	- facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici comprese le seguenti	

	attività preliminari, complementari ed accessorie: insacco, pesatura, legatura,	
	accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e	
	piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, cernita e	
	selezione;	
	- la gestione di locali di ristorazione e agriturismi.	
	La Cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività	
	connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	commerciale e bancaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle	
	attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello	
	istituzionale, comprese l'Unione Europea, banche private e d'affari; sottoscrivere	
	accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare	
	quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati. La Cooperativa potrà inoltre	
	dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali,	
	assistenziali e mutualistiche.	
	La Cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma	
	dell'articolo 2545-septies c.c.	
	La Cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento stimolando lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente	
	ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.	
	La Cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente	
	finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. In questo senso la Società può	

	aderire alle centrali cooperative come Legacoop, Confcooperative ecc.	
	ART. 4 - La Società Cooperativa, senza finalità speculative, si propone di richiedere	
	finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La Cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in	
	appositi albi protetti. La cooperativa potrà inoltre:	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto	
	qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi,	
	nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali,	
	culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad	
	Organismi ed Enti idonei.	
	La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.	
	TITOLO III - SOCI	
	ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge. Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il	
	diciottesimo anno di età, che esercitino attività professionali attinenti alla natura	
	dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai	
	lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo	
	sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Oltre alle categorie dei soci	
	fondatori e dei soci cooperatori possono far parte della Cooperativa soci fruitori,	
	che godono a vario titolo direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla	

	stessa Società nonché soci volontari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge	
	n. 381/91, e persone giuridiche nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 della	
	stessa Legge. Ogni socio è iscritto in apposita sezione del Libro soci in base	
	all'appartenenza a una delle sopradescritte categorie. Ai soci volontari non si	
	applicano i contratti collettivi di lavoro a eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A essi può	
	essere soltanto corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'organo amministrativo. Le loro	
	prestazioni non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione	
	per gli oneri connessi all'applicazione delle norme di cui sopra e ai suddetti	
	rimborsi. Nella gestione dei servizi da effettuarsi in applicazione dei contratti	
	stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono	
	essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di	
	impiego di operatori professionali previsti dalle norme vigenti.	
	La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione	
	da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 Cod.	
	Civ.	
	ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo	
	amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo	
	ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato	
	dall'art. 2525 del cod. civ.;	
	d) versamento dell'eventuale sovrapprezzo;	

	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	Se il richiedente è un Ente, la domanda deve essere corredata da copia della	
	deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dello Statuto nonché	
	dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'art. 5 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8, delibera sulla domanda.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci	
	dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui	
	all'art. 7.	
	In caso di richiesta di ammissione a socio presentata dalla Rete di cui all'art. 3,	
	l'Organo amministrativo ammette in via immediata il nuovo socio accertati	
	comunque i requisiti e le incompatibilità di cui al precedente comma.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano	
	stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà	
	essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve	
	motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i	
	criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso	
	può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della	
	reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.	
	ART. 7 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto	
	d), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui	
	al precedente articolo 6.	
	Di conseguenza sono obbligati:	

	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal	
	successivo articolo 20;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto	
	e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall' assemblea dei soci ai sensi del	
	terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.	
	ART. 8 - E' fatto divieto ai soci, tranne a quelli che rivestano funzioni	
	amministrative, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a	
	società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività	
	concorrente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti	
	imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività	
	concorrenti in proprio.	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione	
	di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro	
	formazione professionale o al loro inserimento nell'impresa. Nel primo caso,	
	l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che	
	debbono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del	
	perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa. Nel secondo caso, l'Organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in	
	grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	

	cooperativa.	
	Il provvedimento di ammissione dell'Organo amministrativo in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in	
	misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei	
	ristorni nella forma di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti	
	finanziari. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle	
	assemblee ed esercita il diritto al voto solamente in occasione delle assemblee	
	ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore della Cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i	
	diritti previsti dall'art. 2545 bis cod. civ. I soci speciali possono recedere nei casi	
	previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto	
	riguarda il rapporto sociale .	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del	
	periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è	
	ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	

	come previsto dal provvedimento di ammissione e dal regolamento, egli abbia	
	rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli	
	qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'Organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato	
	secondo le modalità previste dal presente Statuto. In caso di mancato rispetto dei	
	suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di	
	esclusione nei confronti del socio speciale.	
	TITOLO IV RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa	
	di morte o scioglimento della persona giuridica socia. Per i soci lavoratori si perde	
	automaticamente anche quando viene meno il rapporto di lavoro per	
	licenziamento, dimissioni, ecc.	
	Art. 10 - I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché	
	ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al	
	lavoro o di trasferimento. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano	
	i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso,	
	entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo amministrativo deve	
	darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per	
	territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	

	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso	
	ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga	
	perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura	
	dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	Art. 11 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei	
	soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per	
	aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità	
	definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha	
	facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età	
	pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il	
	limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha	
	effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei	
	soci.	
	Art. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del	
	socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal	
	contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote	
	sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso	
	la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo	
	amministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8.	
	d) che abbia frequentazioni e/o rapporti di parentela con soggetti appartenenti alla	

	criminalità organizzata.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione	
	di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro	
	l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro	
	soci. In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo	
	l'esaurimento procedimento di opposizione.	
	Art. 13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono	
	essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate	
	dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	
	Art. 14 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso	
	del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo	
	pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato,	
	e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente	
	statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote	
	possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla	
	concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo	
	scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.	
	In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi	

	sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni	
	dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei	
	relativi interessi legali.	
	ART. 15 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da	
	lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la	
	morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di	
	subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi	
	debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera	
	sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.	
	ART. 16 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto,	
	dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla	
	scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e	
	15.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione	
	sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina	
	di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle	
	comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento	
	dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di	

	insolvenza della società.	
	TITOLO V - TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ART. 17 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità	
	di trattamento. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale	
	"lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la	
	relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non	
	può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di	
	categoria in quanto applicabili.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è	
	approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.	
	ART. 18 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione	
	dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato	
	rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di	
	ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal	
	lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a	
	tempo indeterminato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma	
	precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto	
	all'ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la	
	cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci	
	lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di	
	appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.	
	TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE	

	Art. 19 - Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote	
	ciascuna di valore nominale di Euro 100,00 (cento). Nessun socio potrà possedere	
	un numero di quote il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.	
	22;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non	
	rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori	
	defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e	
	conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Art. 20 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più	
	soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in	
	quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in	
	natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in	
	materia previste dal codice civile.	

	Art. 21 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell' organo amministrativo ai sensi	
	dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione	
	nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:	
	Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a	
	mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria	
	volontà di alienare le proprie quote. Ognuno degli altri soci potrà, entro trenta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione	
	inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio	
	alienante la propria volontà in tal senso. Durante la pendenza del termine l'offerta	
	del socio alienante è irrevocabile. Qualora il corrispettivo richiesto dal socio	
	cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo	
	valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo	
	termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno	
	facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione con richiesta	
	indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società che	
	provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i	
	criteri di cui all'art. 36 del presente statuto. Il Collegio Arbitrale provvederà a	
	determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore	
	effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R.	
	al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione. Le quote del	
	socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di	
	prelazione in parti uguali fra loro.	
	Art. 22 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine	

	di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del	
	bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da	
	compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali	
	nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere	
	specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della	
	società, nonché quant' altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali	
	al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le	
	somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto	
	qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento,	
	anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;	
	b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione PROMOCOOP SPA. In difetto di tale	
	adesione il versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo	
	del bilancio statale);	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini	
	mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso,	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato.	

21 di 33

	alla lettera g). Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà	
	attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle	
	percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,	
	nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o	
	acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o	
	ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di	
	bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e	
	negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto	
	a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni	
	positivi) in alternativa:-1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione,	
	collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.	
	TITOLO VII - ORGANI SOCIALI	
	Art. 23 - Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure	
	quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 24 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia),	
	la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno	
	24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con	
	avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale	

	almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata,	
	sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che	
	sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di	
	convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali:	
	pubblica-zione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o	
	di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e presenti o consta che siano presenti o informati l'Organo amministrativo	
	e tutti i sindaci effettivi.	
	L' organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità	
	diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	Art. 25 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio	
	preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per	
	la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di	
	presenza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'	
	organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	

	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua	
	competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo	
	amministrativo.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od	
	eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla	
	chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla	
	particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente	
	descritti e giustificati nella relazione integrativa. L'assemblea si riunisce inoltre	
	quante volte l'Organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da	
	almeno un terzo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo	
	entro 20 giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle	
	modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa,	
	sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati	
	dall'Organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne facciano	
	richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve	
	discuterli.	
	Art. 26 - In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti	
	o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza	
	assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo	

	scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o	
	per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole	
	dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Art. 27 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di	
	mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.	
	Art. 28 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro	
	soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute Il socio	
	può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né	
	sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato	
	non può rappresentare più di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate	
	nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se	
	non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o	
	sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non	
	hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea	
	separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con	
	un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti	
	plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del	
	Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	Art. 29 - L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa o dall'	
	Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le	

	deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea	
	e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle	
	assemblee in sede straordinaria dev'essere redatto da un notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 30 – La Società è amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede	
	di nomina:	
	a) da un Amministratore Unico,	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri da tre	
	a nove.	
	I mandatarî o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati	
	amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque	
	sempre costituita da soci cooperatori.	
	L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo fissato nell'atto costitutivo o	
	all'atto della nomina; in mancanza di termine ivi fissato, dura in carica fino a	
	revoca o dimissioni.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, i suoi componenti sono	
	rieleggibili per un massimo di tre volte consecutive.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea	
	determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente,	
	determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a	
	svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare,	
	determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più	
	degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.	

	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni	
	novanta (90) giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno	
	due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di	
	tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i	
	Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della	
	riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società.	
	Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri	
	vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più	
	ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali,	
	compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di	
	diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo	
	scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di	
	sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere,	
	accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti	
	cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi	
	inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	

	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al	
	presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore	
	determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le	
	retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci, con	
	deliberazione motivata;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione,	
	fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente	
	Statuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti	
	prevista dall'ultimo comma dell'articolo 5 del presente Statuto nonché la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale;	
	n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi	
	carattere di sede secondaria nè di succursale.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi per gli Amministratori spetta all'assemblea	
	determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli	
	nei modi di legge per cooptazione.	
	ART. 31 L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha	
	la firma sociale e la rappresentanza della Società. Egli perciò è autorizzato a	
	risuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed	

	a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di	
	nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di	
	giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i	
	propri poteri in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché,	
	con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i	
	poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui	
	rapporti mutualistici con i soci.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano	
	al Vice Presidente.	
	IL COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 32 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o	
	quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà	
	di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre	
	essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio	
	Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il	
	dettato legislativo. I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.	
	Art. 33 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della	
	Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la	
	regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei	
	libri conta-bili e delle scritture ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla	
	legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti	

	di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro	
	stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale	
	da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Amministratore unico e il Collegio	
	Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art.	
	2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli	
	preferibilmente fra i soci.	
	Art. 35 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto	
	sol-tanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	summenzionato; in difetto tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro	
	(apposito capitolo del bilancio statale).	
	TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 36 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge	
	richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e	
	la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali	
	organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari	
	sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa	
	formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è deferita	
	al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri che giudica ritualmente	
	e secondo diritto.	

	Il Collegio è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione la	
	Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma	
	scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato non provveda, la	
	nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, al	
	Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale. La sede	
	dell'arbitra-to è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo	
	arbitrale è sempre impugnabile.	
	TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 37 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.	
	Art. 38 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta le norme previste della	
	legge per le società a responsabilità limitata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.	
	2522 del codice civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la	
	previsione di cui all'art. 2545 - octies del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere	
	disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea	
	straordinaria.	
	ART. 39 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del	
	vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.	
	Firmato Affatato Maria Rita	
	Firmato Bottino Caccamo Elvira	
	Firmato Bouzlaf Fouzia	
	Firmato Cammareri Lucia Carmela	

32 di 33

33 di 33